



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Area Personale
Servizio Previdenza e Personale Convenzionato
Settore Personale Convenzionato con il SSN

ALLEGATO n° 2

PRO MEMORIA – RIPILOGO QUADRO NORMATIVO VIGENTE IN MATERIA DI ACQUISIZIONE / RIVALIDAZIONE ATTESTATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PREVISTO DALL'ART.15, COMMA 8, DEL D.LGS. N°502/92

Alla luce del Parere della Regione Liguria del 09.04.2013, prot. n° 57569, si riporta di seguito un breve riepilogo della normativa vigente in merito:

- a. L'Amministrazione Regionale, con tale documento, chiarisce definitivamente come l'art.15, comma 8, del D.Lgs. 502/92, preveda l'obbligatorietà del possesso / rivalidazione dell'Attestato di Formazione Manageriale da parte dei Dirigenti medici (ospedalieri ed universitari convenzionati) con incarico di Struttura Complessa, nonché l'obbligo di acquisirlo entro un anno dall'inizio formale dell'incarico. In virtù di ciò l'incarico di Dirigente Medico Responsabile di Struttura Complessa può essere conferito anche a colui il quale, al momento del conferimento, non sia in possesso dell'attestato, purché quest'ultimo venga acquisito dall'interessato nei termini sopraccitati.
- b. L'Amministrazione Regionale, con tale documento, chiarisce definitivamente come l'Accordo interregionale sulla formazione manageriale approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 10.07.2003, stabilisca come i dirigenti sanitari che conseguono l'attestato in oggetto siano esclusi dall'obbligo di conseguire i crediti formativi ECM, di cui all'art.16-quater del D.Lgs. n° 502/99, ma limitatamente all'anno nel quale l'interessato abbia concluso le attività formative prescritte per il conseguimento dell'Attestato stesso (anno di frequenza).
- c. Ciò non di meno, i dirigenti medici in possesso dell'Attestato sono comunque tenuti a partecipare, con esito positivo, ai corsi di formazione continua su tematiche attinenti alla formazione manageriale, organizzati dalle Amministrazioni Regionali e riservati a tali soggetti, nei trienni successivi alla data di conseguimento del certificato medesimo.
- d. Tali corsi, previsti dall'art.16 bis del D.Lgs. n°502/92, seppur obbligatori, non determinano in alcun modo il mantenimento di validità dell'Attestato di Formazione Manageriale, ma bensì costituiscono esclusivamente elementi di formazione continua, tali da produrre un punteggio utile al raggiungimento del monte crediti ECM.
- e. La certificazione manageriale per i dirigenti medici responsabili di Strutture Complesse, ai sensi dell'art.7, del DPR n° 484/1997, ha una validità temporalmente definita, pari a 7 anni: per essere mantenuta dagli interessati, questi ultimi devono sostenere un apposito corso di rivalidazione, che la Regione Liguria, con DGR n° 1192 del 05.10.2012, ha disciplinato nell'ambito dell'approvazione del Piano di Offerta Formativa della Scuola di Alta Formazione in Management Sanitario. Anche il corso di rivalidazione rientra fra quelli di natura manageriale, esentando quindi i partecipanti dall'obbligo del conseguimento dei crediti ECM nell'anno di frequenza, ovvero nel quale l'interessato ha concluso le attività formative previste da codesto corso formativo.